

DELIBERA N. 18/20/CSP

**PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DI RAI –
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32 –
QUINQUIES D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 – PROGRAMMA TELEVISIVO
“CHI L’HA VISTO” ANDATO IN ONDA IL 10 LUGLIO 2019 (RAITRE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, e, in particolare, l'articolo 32 - *quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA l'istanza presentata in data 14 gennaio 2020 (prot. n. 0556684) dall'Associazione Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), in persona del legale rappresentante Dott.ssa Gloria Soavi, rappresentata dall'Avv. Nicoletta Grassi, con cui è stato chiesto di ordinare, ai sensi dell'articolo 32 – *quinquies* D.lgs n. 177/2005, alla società Rai la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma televisivo *“Chi l'ha visto?”* andato in onda il 10 luglio 2020. In particolare, l'associazione richiedente, nel rilevare che il *“Il servizio andato in onda evidenzia un oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà”*, ha evidenziato che *“La giornalista televisiva che ha curato il servizio [...] ha dapprima intervistato una genitrice coinvolta in un episodio di affido contestato. Quest'ultima, nel rispondere alla domanda che le era stata posta, ha asserito di avere scoperto che questo Pietro Forno ha creato dei protocolli che chiamano il metodo Forno, collegati al Cismai ed a tutta una filiera, spiegarlo è un po' difficile”*. A questo punto è intervenuta una voce fuori campo, che commentava un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del Cismai, [...], finito già sotto osservazione del CSM e ritenuto pericoloso dall'ordine

nazionale degli psicologi poiché non prende in esame l'ipotesi che il sospettato possa essere innocente ma si afferma che il pedofilo neghi sempre”;

VISTA la richiesta inviata alla Rai, in data 17 luglio 2019, con la quale l'associazione richiedente chiedeva la rettifica nei seguenti termini: *“A) Il Cismai non ha mai fornito consulenze al Dottor Pietro Forno né ha mai contribuito alla ideazione di un “metodo Forno” (all’epoca dei fatti il Dottor Pietro Forno era un PM e non certo uno psicologo). IL Cismai è una associazione scientifica che si occupa di studi, ricerche e linee di indirizzo. B) il Cismai non presta né ha mai prestato alcuna attività di consulenza a favore di alcun Tribunale; è sì possibile che qualcuno dei professionisti iscritti al Cismai abbia svolto la funzione di perito presso varie Autorità Giudiziarie, ma in tal caso l’attività è stata prestata esclusivamente a titolo personale ed in modo del tutto autonomo; C) il Cismai non è mai stato oggetto di indagine da parte del CSM il quale, essendo organo di autogoverno dei Magistrati, non avrebbe oltretutto avuto alcun titolo per estendere una eventuale inchiesta alla associazione; D) il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di Cismai; al contrario, il suddetto Consiglio ha provveduto ad emettere un comunicato stampa nel quale si afferma testualmente che “mai, in alcun modo, l’ordine nazionale degli psicologi ha espresso pareri negativi nei confronti dell’associazione Cismai, peraltro apprezzata per il costante impegno nella tutela dei minori”; E) nel corso della trasmissione è stata fornita una lettura del tutto pretestuosa e fuorviante dei contenuti delle linee guida Cismai che si rifanno ai principi e contenuti scientifici dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) condivisi da ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglet)”;*

PRESO ATTO che l'associazione richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte della RAI della preventiva domanda di rettifica presentata ai sensi dell'art. 32 – *quinquies* del D.lgs n. 177/2005;

VISTA la nota del 27 gennaio 2020 (prot. n. 0036271), unitamente alla documentazione allegata, con la quale la società RAI, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 0025015 del 20 gennaio 2020) ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- *“Nel precisare che presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di cui all’art. 32-quinquies del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici consiste nell’oggettiva difformità dell’informazione diffusa rispetto al vero, Rai ha fornito, con il servizio contestato, una completa e corretta informazione. Da una serena visione del programma, infatti, emerge chiaramente che oggetto di critica è il c.d. “metodo Forno” e non certo l’operato del Cismai;*
- *“Ciò posto, riteniamo che il servizio giornalistico in questione rappresenti la tipica espressione del diritto costituzionalmente garantito di cronaca e di critica giornalistica, avendo assolto il proprio scopo informativo nella scrupolosa osservanza dei limiti della verità, dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e della contenenza espressiva”;*

- *“si confida che l’Autorità, rilevata la correttezza dell’operato della scrivente Società, vorrà disporre l’archiviazione degli atti senza ulteriormente procedere”;*

Con la relazione allegata viene evidenziato che:

- *“il 10 luglio 2019 è andato in onda, nel corso del programma “Chi l’ha visto” di Raitre, un servizio giornalistico sulla vicenda di Liliana Pasqualino [...]. I fatti sono avvenuti a Torino nel 2008. Alla donna fu tolto il figlio perché il marito era accusato di aver avuto degli atteggiamenti morbosi nei confronti di alcune compagne di scuola del bambino. Liliana, per tale vicenda, è stata ritenuta correa del marito”;*
- *“Chi l’ha visto si è occupata di casi simili, nei quali è stata approfondita la tematica del cosiddetto “metodo Forno”, dal nome del pm titolare in quegli anni di numerosi procedimenti per presunti abusi su minori. Un metodo che è stato criticato anche dalla stampa, come risulta dagli articoli allegati”;*
- *“All’epoca dei fatti molte delle consulenze sulle quali il pm Forno basava le sue decisioni erano consulenze del Cismai [...]. Ma il riferimento al Cismai all’interno del servizio trasmesso è incidentale”;*
- *“Dalla frase citata si evince chiaramente che non è il Cismai ma il metodo Forno ad essere finito sotto osservazione del CSM e ritenuto pericoloso dall’Ordine degli psicologi [...]”;*
- *“la frase “basato sulle consulenze del Cismai”, era nelle intenzioni di chi ha curato il servizio, una frase incidentale, cioè una frase non legata sintatticamente a quella immediatamente precedente. Infatti può essere eliminata senza che il senso del discorso principale sia modificato. Il senso stesso della frase è dunque questo: è il metodo a essere finito sotto osservazione del CSM “;*
- *“Quanto al fatto che l’allora pm Forno si avvalsesse di consulenze del Cismai, è scritto nella stessa richiesta di rettifica che “è sì possibile che qualcuno dei professionisti iscritti al Cismai abbia svolto funzione di perito presso varie Autorità giudiziarie [...]”;*
- *“inoltre come documentato dai mezzi di stampa e nel corso di varie inchieste giornalistiche, il pm Forno si è avvalso delle consulenze del Cismai in alcuni casi controversi”;*
- *“Diversamente da quanto riportato nella richiesta di rettifica [...] va precisato che nel corso del servizio in questione non si è fatto mai riferimento alla recente inchiesta della Procura di Reggio Emilia denominata “Angeli e demoni” che vede coinvolti i servizi sociali dei Comuni della Val D’Enza, [...], ma soltanto informazioni relative alla vicenda della signora Liliana”;*

PRESA VISIONE del servizio relativo a casi di *“bambini portati via dalle loro famiglie”*, andato in onda nel corso del programma *“Chi l’ha visto”* del 10 luglio 2019, nell’ambito del quale, con riferimento al caso della Sig.ra Liliana Pasqualino e di suo figlio, la giornalista afferma quanto segue: *“Pietro Forno in quegli anni si trasferisce da Milano a Torino dove si occuperà del caso di Lilly che fa il giro degli avvocati per trovare chi l’aiuti”*. La Sig.ra Pasqualino afferma che *“Ho scoperto che questo Pietro Forno ha creato dei protocolli, lo chiamano metodo Forno, collegati al Cismai e a tutta una*

filiera, spiegarlo è un po' difficile", la giornalista, a questo punto, aggiunge "un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del Cismai, [...], finito già sotto osservazione del CSM e ritenuto pericoloso dall'ordine nazionale degli psicologi poiché non prende in esame l'ipotesi che il sospettato possa essere innocente ma si afferma che il pedofilo neghi sempre";

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che le affermazioni fatte dalla Sig.ra Liliana Pasqualino e dalla giornalista nel corso dell'intervista andata in onda durante la trasmissione *"Chi l'ha visto"* del 10 luglio 2019 con riferimento alle seguenti circostanze: *"Ho scoperto che questo Pietro Forno ha creato dei protocolli, lo chiamano metodo Forno, collegati al Cismai "* e *"un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del Cismai"*, appaiono contrarie a verità in quanto contraddette dall'associazione richiedente la rettifica nella propria istanza laddove si afferma che *"A) Il Cismai non ha mai fornito consulenze al Dottor Pietro Forno né ha mai contribuito alla ideazione di un "metodo Forno" (all'epoca dei fatti il Dottor Pietro Forno era un PM e non certo uno psicologo). IL Cismai è una associazione scientifica che si occupa di studi, ricerche e linee di indirizzo. B) il Cismai. non presta né ha mai prestato alcuna attività di consulenza a favore di alcun Tribunale"*;

RILEVATO che la Rai, con la nota del 27 gennaio 2020, pur affermando che *"All'epoca dei fatti molte delle consulenze sulle quali il pm Forno basava le sue decisioni erano consulenze del Cismai"*, non fornisce alcun elemento utile a dimostrare la veridicità di tale circostanza, oggetto della richiesta di rettifica. Inoltre, dagli articoli allegati alle controdeduzioni si evince che psicologi e assistenti sociali affiliati al Cismai hanno svolto perizie in processi per abuso di minori ma non l'associazione direttamente;

RILEVATO, invece, che l'affermazione *"un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del Cismai [...], finito già sotto osservazione del CSM e ritenuto pericoloso dall'ordine nazionale degli psicologi poiché non prende in esame l'ipotesi che il sospettato possa essere innocente ma si afferma che il pedofilo neghi sempre"* fatta dalla giornalista nell'ambito del servizio in questione non risulta contraria a verità in quanto la stessa si riferisce inequivocabilmente al *"metodo Forno"* e non all'associazione richiedente la rettifica. Tale affermazione non risulta, pertanto, in contrasto con quanto indicato dall'associazione richiedente la rettifica relativamente a: *"C) il Cismai. non è*

mai stato oggetto di indagine da parte del CSM il quale, essendo organo di autogoverno dei Magistrati, non avrebbe oltretutto avuto alcun titolo per estendere una eventuale inchiesta alla associazione; D) il Consiglio Nazionale dell' Ordine degli psicologi non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di CISMAL.; al contrario, il suddetto Consiglio ha provveduto ad emettere un comunicato stampa nel quale si afferma testualmente che "mai, in alcun modo, l'ordine nazionale degli psicologi ha espresso pareri negativi nei confronti dell'associazione CISMAL, peraltro apprezzata per il costante impegno nella tutela dei minori; E) nel corso della trasmissione è stata fornita una lettura del tutto pretestuosa e fuorviante dei contenuti delle linee guida CISMAL. che si rifanno ai principi e contenuti scientifici dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) condivisi da ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglet)";

RITENUTA, pertanto, fondata la richiesta di rettifica limitatamente alle seguenti circostanze: *"A) Il CISMAL non ha mai fornito consulenze al Dottor Pietro Forno né ha mai contribuito alla ideazione di un "metodo Forno" (all' epoca dei fatti il Dottor Pietro Forno era un PM e non certo uno psicologo).[...] B) il CISMAL. non presta né ha mai prestato alcuna attività di consulenza a favore di alcun Tribunale"* in quanto nel corso del servizio giornalistico in questione, si afferma che *"Ho scoperto che questo Pietro Forno ha creato dei protocolli, lo chiamano metodo Forno, collegati al CISMAL "* e *"un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del CISMAL";*

RITENUTA, invece, infondata la richiesta di rettifica volta ad affermare che *"C) il CISMAL. non è mai stato oggetto di indagine da parte del CSM il quale, essendo organo di autogoverno dei Magistrati, non avrebbe oltretutto avuto alcun titolo per estendere una eventuale inchiesta alla associazione; D) il Consiglio Nazionale dell' Ordine degli psicologi non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di CISMAL.; al contrario, il suddetto Consiglio ha provveduto ad emettere un comunicato stampa nel quale si afferma testualmente che mai, in alcun modo, l'ordine nazionale degli psicologi ha espresso pareri negativi nei confronti dell'associazione CISMAL, peraltro apprezzata per il costante impegno nella tutela dei minori; E) nel corso della trasmissione è stata fornita una lettura del tutto pretestuosa e fuorviante dei contenuti delle linee guida CISMAL. che si rifanno ai principi e contenuti scientifici dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) condivisi da ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglet)";* in quanto, nel corso del programma in questione, non viene riportata alcuna notizia relativa all'associazione CISMAL in contrasto con tali circostanze;

RITENUTO che, nel corso del servizio in questione, le affermazioni fatte dalla giornalista e dalla Sig.ra Liliana Pasqualino in merito all'esistenza di *"protocolli, lo chiamano metodo Forno, collegati al CISMAL"* e a un *"un metodo quello di Forno, basato sulle consulenze del CISMAL"* sono tali da ledere l'immagine e la reputazione dell'associazione richiedente la rettifica;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32 *quinquies* del D.lgs n. 177/2005, limitatamente alla seguenti circostanze: *"A) Il CISMAL non ha mai fornito consulenze al Dottor Pietro*

Forno né ha mai contribuito alla ideazione di un “metodo Forno” [...]; B) il CISMAI non presta né ha mai prestato alcuna attività di consulenza a favore di alcun Tribunale”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. di dare corso alla richiesta di rettifica, ai sensi dell’art. 32 *quinquies*, comma 4, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei tempi e nei modi tassativamente indicati dalla citata norma, limitatamente alla seguente circostanza: “A) *Il CISMAI non ha mai fornito consulenze al Dottor Pietro Forno né ha mai contribuito alla ideazione di un “metodo Forno” [...]; B) il CISMAI non presta né ha mai prestato alcuna attività di consulenza a favore di alcun Tribunale”*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone